

# Il personale nella legge di stabilità 2015 (legge 190/2014):

A cura del dott. Arturo Bianco

# dott. Arturo Bianco

- Esperto in gestione delle risorse umane
- Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel
- Autore di numerosi volumi, tra cui “La manovra finanziaria 2015” (Cel editore), “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore 2013), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012” (Maggioli editore 2012),, “Contrattazione decentrata e controlli” (Maggioli editore 2012)
- Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”

# Il carattere

- Norma dominata dal collocamento in mobilità di una parte rilevante dei dipendenti delle province delle regioni a statuto ordinario
- Taglio delle risorse delle province
- Mancanza di incentivi per le assunzioni di questo personale
- Vincoli dettati alle altre PA
- Blocco della contrattazione nazionale
- Cessazione dei vincoli alla contrattazione decentrata ed al trattamento economico dei dipendenti

# I buoni pasto

- (commi 16 e 17)
- Aumento da 5,29 a 7 euro della quota non tassabile
- Limitazione alle prestazioni rese in forma elettronica
- Applicazione dallo 1 luglio 2015
- Permanenza del tetto massimo fissato dal DL 95/2012 in 7 euro

# Il blocco della contrattazione nazionale

- (commi 254/256)
- Il blocco degli aspetti economici dei CCNL è prolungato per il 2015.
- Prolungata al 2018 l'attuale misura della indennità di vacanza contrattuale.
- Proroga del blocco dei miglioramenti per il personale non contrattualizzato
- Cessazione degli altri blocchi al trattamento economico individuale, al fondo (nonché dell'obbligo di riduzione), degli effetti economici delle progressioni

# La proroga delle assunzioni a tempo determinato

- Comma 268
- Consentito alle regioni a statuto speciale ed ai loro enti locali di prorogare per il 2015 i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità ed anche senza avvio della stabilizzazione (proroga di una disposizione dettata dall'articolo 4, comma 9 bis, del DL n. 101/2013 per il 2014)  
Continua l'esclusione dal tetto alla spesa del personale dei contributi regionali
- Norma dettata per la regione Sicilia

# I tagli di risorse alle province

- (commi 418 e 419)
- Alle province ed alle città metropolitane viene disposta una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi dal 2017.
- L'ammontare del taglio per ogni singolo ente sarà fissato con uno specifico decreto ministeriale; nella determinazione di tale misura si terrà conto della differenza tra la spesa storica ed il fabbisogni standard
- Rischio dissesto per molte province

# I vincoli alle province/1

- (comma 420)
- Vincoli dettati per le province delle regioni a statuto ordinario; non si applicano alle città metropolitane
- Divieto di ricorrere a mutui per spese se non per l'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- Divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza



# I vincoli alle province/2

- Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità (disposizione che fa diventare permanente un vincolo già dettato dal legislatore);
- Divieto di acquisire personale in entrata in comando;
- Divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi dirigenziali a tempo determinato) del D.Lgs. n. 267/2000 (con divieto di proroga delle assunzioni ex articolo 110 in scadenza);
- Divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
- Divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

# Il taglio degli organici delle province/1

- (commi 421/423)
- Norme limitate alle province delle regioni a statuto ordinario
- La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge Del Rio (8 aprile), ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- Entro gennaio gli enti possono deliberare tagli maggiori

# Il taglio degli organici alle province/2

- E' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato alle province e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente (informazione preventiva)
- Definizione, nel contesto della allocazione delle funzioni alle province, di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle province
- Entro il mese di febbraio con Decreto della Funzione Pubblica (lo stesso sulla mobilità obbligatoria di cui al DL 90/2014) sono definite le procedure di mobilità, Ricorso a strumenti informatici e finanziamento di 2 mln per il 2015 e 3 mln per il 2016
- Indicazioni operative della circolare FFPP e Affari regionali 1/2015
- Esclusione vigili, personale mercato del lavoro e dipendenti che vanno in quiescenza entro il 31.12.2016
- Ruolo centrale degli osservatori regionali

# Il prepensionamento

- Non vi sono limitazioni alla possibilità per le province di fare ricorso al prepensionamento di cui a DL 95/2012 e 101/2013
- Si possono considerare presenti le esigenze di carattere funzionale e soprattutto finanziario
- Il percorso procedurale
- Il termine di scadenza è confermato al 31.12.2016

# I vincoli alle assunzioni/1

- (commi 424 e 425)
- Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

# I vincoli alle assunzioni/2

- Indicazioni della circolare FFPP e Affari regionali 1/2015:
- I vincoli non si applicano alla programmazione 2014
- Le esenzioni solo per i vincitori e non anche per gli idonei
- Vincitori del solo ente e non anche di altre PA
- Applicazione alle mobilità volontarie (contrasto con pareri Corte Conti Lombardia 85/2015 e Sicilia 119/2015 e, stessa tesi della Funzione Pubblica Corte Conti Puglia 66/2015)
- Esenzione per le assunzioni obbligatorie
- Esenzione per i profili che non vi sono nelle province
- Esenzione per le trasformazioni a tempo pieno
- *Dubbi sulle regioni a statuto speciale*

# I vincoli alle assunzioni/3

- Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del personale.
- Comunicazione alla FFP, Affari regionali ed Economia del personale delle province ricollocabile
- Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
- Vincoli analoghi per le amministrazioni statali

# Il tetto di spesa per le assunzioni

- DL 90/2014: anni 2014 e 2015 60% spesa personale cessato nell'anno precedente; anni 2016 e 2017 80% e dal 2018 100% (tetto più alto per gli enti virtuosi)
- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
- Tetto di spesa del personale dal 2014 la spesa media del triennio 2011/2013



# La deliberazione 27/2014

- Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell'articolo 1 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo, cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.

# Salario accessorio mobilità obbligatoria/1

- Articolo 1, comma 96, l. 56/2014
  - a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario;

# Salario accessorio mobilità obbligatoria/2

- in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale

# Salario accessorio e mobilità obbligatoria/3

- I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge
- Circolare 1/2015 FFPP e Affari regionali: doppio regime

# Le stabilizzazioni

- (comma 426)
- Sono prorogato al 31 dicembre 2018 i termini per le stabilizzazioni ex DL 101/2013 e per la utilizzazione del personale a tempo determinato che si vuole stabilizzare (anche con superamento del tetto massimo di 36 mesi) “possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4 del DL 101 (nda il 50% della spesa per le assunzioni 2013/2016), per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali”.
- *Le risorse che possono essere destinate alle stabilizzazioni: le norme del Dl 101 non sono state abrogate, quindi 50% della spesa per le assunzioni 2013/2014 e 2016/2017*

# Avvalimento del personale delle province

- (comma 427)
- Il personale resta in servizio nelle province e città metropolitane
- Possibilità di avvalimento da parte delle regioni e dei comuni con oneri a proprio carico
- “A conclusione del processo di ricollocazione, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle province o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

# Il collocamento in disponibilità

- Dal 31 dicembre 2016 collocamento in disponibilità del personale delle province in mobilità, previa verifica della possibilità di utilizzo part time del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva
- Applicazione delle norme sul collocamento in disponibilità

# Garanzia giovani

- Per garantire lo svolgimento delle relative attività possibilità al fine di esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Finanziamento di 60 mln di euro
- Possibilità estesa alle regioni che assumono la gestione di tali attività



# Incentivi alle gestioni associate

- (comma 450)
- I comuni istituiti per fusioni con un rapporto tra spesa personale e spesa corrente inferiore al 30% per cento non hanno per i primi 5 anni vincoli per le assunzioni a tempo determinato, fermo restando il tetto di spesa per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione.
- Le spese di personale e le facoltà di assunzione per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione sono considerare in modo cumulativo.
- Viene disposto un finanziamento di 5 milioni per le unioni dei comuni.

# Convenzioni con le cooperative sociali

- (comma 610)
- Le convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi (se l'importo è inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e se le convenzioni sono finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate) vanno stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza

# Le società partecipate/1

- (comma 609)
- Gli enti locali devono partecipare direttamente agli organi di gestione dei servizi pubblici locali; previsto l'intervento sostitutivo delle regioni.
- Gli enti devono redigere una relazione con il piano economico-finanziario con la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.
- Nel caso di affidamento in house il piano economico-finanziario specifica anche l'assetto economico e patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento. à, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

# Le società partecipate/2

- In caso di affidamento in house del servizio pubblico per il quale è stato istituito l'ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
- Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

# La razionalizzazione delle società partecipate/1

- (commi da 611 a 616)
- Avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate nel rispetto dei principi dettati dal legislatore: eliminazione di quelle non indispensabili, soppressione di quelle in cui vi sono solo amministratori o il loro numero sia superiore ai dipendenti, eliminazione delle partecipazioni analoghe, aggregazione della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e contenimento dei costi di funzionamento. Occorre adottare un piano entro la fine del mese di marzo, tale piano va pubblicato sul sito internet e comunicato alla sezione di controllo della Corte dei Conti. Entro la fine del mese di marzo 2016 occorre dare conto dei risultati effettivamente raggiunti. Le scelte delle amministrazioni sono soggette ai vincoli del codice civile.

# La razionalizzazione delle società partecipate/2

- Viene esteso l'affidamento diretto previsto dal Codice ambientale anche alle società partecipate da parte degli enti locali
- Possibilità per gli enti locali e per le società controllate di provvedere allo scioglimento delle società controllate, ivi comprese quelle partecipate: ai fini di esenzione fiscale il relativo termine è spostato allo 1.1.2016